

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**DLgs 387/2003 e s.m.i. - D.D. n. 121 del 09/04/2010 - Autorizzazione unica per rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Scimariva", in Comune di Antrona Schieranco - ditta Basikdue S.p.A.**

Il Dirigente

(omissis)

*determina*

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante; il progetto è costituito dai seguenti elaborati (omissis).

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Basikdue S.p.A. (omissis), l'autorizzazione unica per il rifacimento parziale dell'impianto denominato "Scimariva", in Comune di Antrona Schieranco, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto; si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

E. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

F. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

G. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni